

TI_GERICHTE 30.2004.2 vom 17. Dezember 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.2

FR: TI_GERICHTE 30.2004.2 du 17 décembre 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2004.2 del 17 dicembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 36

cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro trenta giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'art. 35 cpv. 3 OAVS, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS). In seguito l'amministrazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro trenta giorni dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS). 2.4. Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per iscritto dalla Cassa di compensazione (art. 34a cpv. 1 OAVS). Con l'intimazione della diffida all'assicurato è addossata una tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS). Se, alla scadenza del termine fissato, i contributi non sono stati pagati, oppure non sono state fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti salari, la Cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio (cfr. art. 38 cpv. 1 OAVS). L'amministrazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS). 2.5. Nella fattispecie l'assicurato non contesta che l'ammontare chiesto con la decisione impugnata corrisponde effettivamente al conguaglio dovuto nel corso del 2002 (anzi, nel doc. __, afferma: "nessuno ha contestato l'ammontare dei contributi salariali calcolati dalla cassa in base alla distinta salari trasmessa per l'anno 2002"), ma fa valere di aver già pagato un importo superiore rispetto a quello complessivamente dovuto alla Cassa (doc. __: "si contesta invece alla cassa la facoltà di incassare detto importo tramite procedura esecutiva, in quanto si ritiene che i pagamenti già effettuati oltrepassano in larga misura il credito reclamato"). Non avendo l'assicurato pagato gli acconti richiesti, la Cassa ha dapprima diffidato il datore di lavoro a versare quanto dovuto (doc. __) ed in seguito fatto spiccare il precetto esecutivo (doc. __). Con la decisione contestata la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio ex art. 38 OAVS e rigettato l'opposizione al precetto esecutivo. Come visto ai considerandi precedenti, tale modo di procedere, di principio, è corretto. 2.6.1. Va innanzitutto rilevato che tutte le contestazioni inerenti l'ammontare dei contributi dovuti

quale indipendente negli anni precedenti ed in particolare 1994/1995, 1996/1997, 1998/1999 e 2000 e per i contributi paritetici fino al 2001, nonché contro l'ammontare degli interessi di mora e spese, sono irricevibili. L'assicurato avrebbe infatti dovuto semmai contestare le decisioni di fissazione dei contributi entro il termine di 30 giorni al TCA, come indicato in calce alle decisioni (dal 1.1.2003 con la necessità dell'opposizione alla Cassa prima di ricorrere al TCA). Non avendole impugnate tempestivamente, non può ora contestarne il contenuto. Egli del resto non fa valere motivi di riesame o revisione delle decisioni. Questo TCA non può pertanto riesaminare tutte le decisioni emanate negli ultimi 9 anni dalla Cassa di compensazione e non impugnate dal ricorrente. Per quanto concerne i contributi quale indipendente dovuti negli anni 2001 e 2002, in mancanza di una tassazione definitiva, la Cassa doveva chiedere, come ha fatto, il pagamento di acconti (cfr. art. 24 segg. OAVS). Contro le decisioni definitive l'assicurato potrà poi interporre opposizione ed eventualmente ricorso al TCA.

2.6.2. L'insorgente, nei suoi allegati, calcola il suo debito nei confronti della Cassa non sulla base delle decisioni regolarmente cresciute in giudicato, bensì in base alle tassazioni. In realtà, per verificare se l'insorgente ha pagato un importo superiore rispetto a quello da lui dovuto, occorre esaminare se gli importi dovuti in base alle decisioni di fissazione dei contributi sono stati tutti soluti. Al fine di verificare quanto sostenuto dal ricorrente, il TCA ha chiesto all'amministrazione di produrre un estratto conto da cui emergono tutti i contributi richiesti all'assicurato dal 1995 e quelli effettivamente pagati (doc. _). Può qui rimanere aperta la questione a sapere se i contributi pagati quale indipendente possono essere compensati con quelli dovuti quale datore di lavoro, come sembra chiedere il ricorrente. Infatti, da un minuzioso controllo degli estratti conto presentati dalla Cassa e relativi agli anni dal 1994 al 2002 non sono stati riscontrati errori per quanto concerne la registrazione dei pagamenti effettuati (cfr. doc. _ e _ e allegati). Invero, non risultano essere stati presi in considerazione due importi di fr. 38.85 che l'insorgente afferma di aver pagato nell'aprile e nel luglio 1994 (doc. _). Tuttavia la questione non merita ulteriori approfondimenti. Infatti, conformemente all'art. 16 LAVS il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato. In concreto la restituzione dei contributi dovuti quale indipendente nel 1994 è in ogni caso prescritta essendo passati ben oltre cinque anni da quando ha avuto luogo il pagamento. Nel dettaglio, dagli atti risulta che la Cassa, escluso l'importo qui litigioso di fr. 3'012.85 ha chiesto al ricorrente, dal 1994 a fine 2003, un ammontare complessivo di fr. 59'996.65. L'assicurato ha comprovato di aver pagato un importo totale di fr. 60'406.90. La differenza di fr. 410.25 è dovuta al fatto che in diversi casi l'insorgente non ha pagato l'importo richiesto direttamente alla Cassa, bensì ha aspettato i giorni precedenti i pignoramenti per effettuare il versamento tramite l'UE di _____ (cfr. allegati al doc. _). Questo modo di agire ha comportato costi aggiuntivi alle esecuzioni in corso (cfr. ad esempio il doc. _: a fronte di un pagamento di fr. 8'884.15, la Cassa ha registrato, nel doc. _ fr. 8838.55). A conferma di quanto sopra esposto, il TCA ha chiesto alla Cassa quanto segue: " Dai documenti allegati dall'assicurato emerge che i pagamenti effettuati all'UEF sono di un importo superiore rispetto a quelli da voi registrati (cfr. per esempio: estratto conto contributi paritetici 1.1.1999-31.12.1999 dove sono stati

nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes" in *Droit privé et assurances sociales*, pag. 247; Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, pag. 128). Inoltre il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell'amministrazione (decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell'opposizione) non è contrario all'art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l'accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati; a proposito dell'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b). In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale. La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344). 2.8. In concreto, la Cassa ha agito correttamente, prima chiedendo all'assicurato il pagamento del contributo relativo al conguaglio del 2002 (doc. _), poi diffidando l'insorgente a pagare il dovuto (doc. _) ed infine, dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo (doc. _), togliendo l'opposizione tramite decisione formale (tassazione d'ufficio del 6 novembre 2003, doc. _), confermata con la decisione su opposizione (doc. _). In tal senso la decisione impugnata merita conferma, mentre va rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. _____ dell'UE di _____ del 18 giugno 2003.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.